



Aree Professionali: prestazioni lavorative oltre il normale orario

DRTULS - TERRITORIO RETAIL, PERSONAL E IMPRESE

In base alle regole contrattuali e alle disposizioni aziendali vigenti, ai lavoratori inquadrati tra le **Aree professionali**, il cui rapporto di lavoro è a tempo pieno, si ricorda che eventuali prestazioni:

- aggiuntive a quelle giornaliere obbligatorie
- oppure da espletare in giornata in cui non è prevista l'ordinaria prestazione di lavoro

devono essere preventivamente richieste dal Responsabile della UOG e da questi sottoposte all'approvazione della funzione Personale competente per ambito organizzativo.

Analogamente si deve procedere nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale per le prestazioni aggiuntive svolte oltre quella giornaliera obbligatoria (cd. lavoro supplementare).

Non è conseguentemente consentito ai lavoratori prestare (e ai Responsabili delle UOG far prestare) attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro senza la citata autorizzazione.

La stessa permanenza nei locali aziendali oltre il normale orario di lavoro per ragioni diverse dallo svolgimento delle attività lavorative è vietata dalla normativa contrattuale vigente.

Ne consegue che **nessun dipendente può trattenersi nei locali aziendali al di fuori del suo normale orario di lavoro se non è espressamente autorizzato a svolgere prestazioni "straordinarie" dal responsabile dell'unità organizzativa** a cui è assegnato o presso cui lavora e dalla struttura del personale competente per ambito organizzativo.

Il rispetto di tale regola è importante anche in un'ottica di garanzia della tutela della salute del lavoratore in quanto i trattamenti a carico dell'INAIL e a beneficio dei lavoratori dipendenti previsti dalla normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono erogati sul presupposto che sussista un nesso di causa tra l'attività lavorativa e l'evento infortunio.